

**ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE**

**GIUNTA ESECUTIVA**

**DELIBERAZIONE N. 9365**

La Giunta Esecutiva dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunita in Roma il giorno 10 febbraio 2012

visto il D.P.R. n. 171/91;

visto in particolare l'art. 22 del suddetto D.P.R., il quale consente di attribuire al personale appartenente ai livelli professionali I, II e III dei profili di ricercatore e tecnologo, un'indennità, per la direzione di strutture tecniche e scientifiche previste negli ordinamenti di servizio delle Istituzioni e degli Enti di ricerca e sperimentazione e di progetti pluriennali di rilevanza nazionale approvati dal C.I.P.E. o finanziati dalla C.E.E., in misura non superiore al 15 per cento dello stipendio tabellare iniziale del livello professionale di appartenenza;

visto l'art. 10 CCNL 1996-1997 relativo al personale ricercatore e tecnologo che prevede la possibilità di attribuire a detto personale una indennità di responsabilità professionale sulla base di quanto disposto dall'art. 22 DPR 171/91;

visti i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale del comparto ricerca del 5 marzo 1998 e 21 febbraio 2002;

viste le precedenti deliberazioni in materia;

vista la nota n. 5680 in data 20.01.2012 con la quale il Direttore dei Laboratori Nazionali di Frascati, richiedeva l'attribuzione dell'indennità ex art. 22 del DPR n. 171/91, al Dott. Andrea Ghigo, responsabile della Divisione Acceleratori dei Laboratori Nazionali di Frascati in sostituzione del Dott. Pantaleo Raimondi;

considerata la funzione che in tale ambito è chiamato a svolgere il dipendente proposto per l'attribuzione dell'indennità di cui trattasi;

visto il provvedimento organizzativo dei Laboratori Nazionali di Frascati;

vista la deliberazione n. 6806 in data 28 aprile 2000, con la quale il Consiglio Direttivo ha conferito delega alla Giunta Esecutiva

**DELIBERA**

- 1) Di attribuire al Dott. Andrea Ghigo, in qualità di responsabile della Divisione Acceleratori dei Laboratori Nazionali di Frascati l'indennità ex art. 22 del DPR n. 171/91, nella misura del 15% dello stipendio tabellare iniziale del livello professionale di appartenenza (esclusa I.I.S.), per il periodo 10.02.2012 – 31.12.2012.
- 2) L' indennità di cui al punto 1 non è cumulabile con altra eventualmente già attribuita allo stesso dipendente per altro incarico, fatta salva un'integrazione ove quella in godimento risulti inferiore a quella di cui alla presente deliberazione.